

STUDIO DEGLI AVVOCATI
Lioi, Mirengi, Orlando e Viti - Associazione Professionale
Piazza della Libertà, 20 - 00192 Roma
Tel. 06.83084797 r.a. - Fax 06.32652774
e-mail: lioi18@libwind.it
Partita IVA 06674631004

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
DEL PIEMONTE
SEZ. I
N.R.G. 43/2011**

ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

- PER i Sig.ri **FILIBERTO Stefano, DEL SORBO Maria Rosaria, ABBATE Simonetta**, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Lioi e Stefano Viti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Tiziana Sorriento in Torino, Via Assarotti n. 15;

- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE.

* * *

In esecuzione dell'ordinanza presidenziale n. 43 del 2011 l'Agenzia delle Entrate ha depositato:

- l'elenco dei candidati B3 ammessi al percorso formativo in soprannumero (e che, quindi, secondo quanto illustrato in ricorso, non avrebbero dovuto neppure essere ammessi al colloquio finale con conseguente loro esclusione a monte dalla procedura);

- l'elenco del personale già in possesso della qualifica C1 (perché riqualficato ovvero per superamento di altra procedura concorsuale) ed il personale cessato al servizio alla data di scorrimento della graduatoria;

- le note esplicative num. Prot. 2007/14193; num. Prot. 2009/133238; num. Prot. 2011/317 (direzione regionale del Piemonte).

Ebbene, tutti gli atti su esposti sono inficiati dai medesimi vizi di legittimità dedotti nel ricorso introduttivo, che devono intendersi qui integralmente ribaditi e che, soprattutto, risultano confermare la fondatezza dei mezzi di censura in precedenza articolati.

* * *

Nel ricorso è stato denunciato che in sede di riformulazione della graduatoria di merito avrebbero dovuto essere depennati tutti i candidati B3 ammessi al percorso formativo in soprannumero, nonostante avessero conseguito all'esito del colloquio finale un punteggio superiore a quello dei ricorrenti.

L'Agenzia delle Entrate ha, in effetti, depositato un elenco comprendente ben 47 candidati B3 ammessi al percorso formativo in soprannumero (il punteggio numerico indicato a fianco di ogni nominativo non deve trarre in inganno in quanto trattasi del solo punteggio per i titoli maturati e non anche del punteggio finale maturato a seguito del colloquio).

Tali candidati in parola debbono essere depennati dalla graduatoria.

* * *

Nel ricorso è stato denunciato che nella graduatoria di merito e nel conseguente elenco dei vincitori era ricompreso personale che, all'atto dello scorrimento della graduatoria, era cessato dal servizio ovvero aveva già conseguito la qualifica C1 a seguito di riqualificazione o per superamento di altra procedura selettiva.

In effetti, l'Agenzia delle Entrate ha depositato un elenco di ben 88 nominativi rientranti in dette ipotesi che, di conseguenza, debbono essere depennati dalla graduatoria.

* * *

Con nota protocollo 2009/133238 l'Agenzia delle Entrate conferma di aver mantenuto l'inquadramento C1 a candidati B3 che, in esecuzione del giudicato amministrativo, avrebbero dovuto essere eliminati dalla graduatoria, facendo loro occupare in tal modo posizioni eccedenti gli originari 307 posti messi a concorso.

Tale determinazione si pone però in contrasto con il principio meritocratico che governa le procedure concorsuali e risulta inficiata da eclatante eccesso di potere.

Ed infatti, nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate ha mantenuto nella posizione di vincitore i candidati su indicati, la stessa a ben vedere ha ampliato il numero di posizioni C1 imputate alla procedura concorsuale di cui si controverte.

Ma se così è, è evidente che tali posizioni non possono che essere ricoperte nel rispetto della graduatoria di merito.



* * *

Alla luce di quanto sopra risulta evidente che, se a tutti i suddetti candidati da depennare dalla graduatoria in ragione dei rilievi su esposti, si aggiungono altresì i concorrenti B3 aventi, nella graduatoria di merito, un punteggio inferiore agli odierni ricorrenti, il Sig. Filiberto, inserito al posto n. 444 con punti 65,30, la sig.ra Del Sorbo, inserita al posto 451 con punti 65,00 e la sig.ra Abbate, inserita al posto n. 478 con punti 58,50 risultano collocarsi in posizione utile ai fini della nomina come dedotto in ricorso.

P.Q.M.

I ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, insistono per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, per l'annullamento degli atti impugnati con ogni consequenziale pronuncia di legge.

Roma – Torino 28 aprile 2011


Avv.to Stefano Viti

Avv.to Michele Lioi

RELATA DI NOTIFICA

Istante come in atti io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico notifiche presso la Corte d'Appello di Torino ho notificato copia autentica e conforme dell'antescritto atto a:

- 1) AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rapp.te p.t. dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino, Corso Stati Uniti, 45 – 10100 Torino;
- 2) AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE in persona del legale rapp.te p.t. dom.to presso la sede in Corso Vinzaglio, 8 – 10121 Torino;
- 3) AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Legale rapp.te p.t. dom.to presso la sede in Via Cristoforo Colombo 426 C/D – 00145 Roma;
- 4) CANALE Paolo, Via Hope, 5 - 14100 Asti;
- 5) POLVERINO Vincenzo, Via Achille Albasini, 13 – 28922 Verbania (VB);
- 6) BASSIGNANA Cristina, Via Filadelfia, 187 scala A – 10137 Torino;
- 7) ORSO Fabrizio, Viale Marconi, 25/11 – 15061 Arquata Scrivia (AL);
- 8) SORO Massimo, Via Manzoni, 80 – 15067 Novi Ligure (AL)